

Oggetto: D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 63 – Navigazione nelle acque interne.

L'On.le Presidente riferisce che in occasione della richiesta da parte di una Società privata dell'autorizzazione ad esercitare nelle acque del lago artificiale del Coghinias attività di carattere ricreativo e sportivo, riconducibili essenzialmente alla pratica di sport quali windsurf, canottaggio, vela, kayak e simili, è sorto un conflitto negativo di competenze tra l'Assessorato dei Trasporti e quello dei Lavori Pubblici.

Invero il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto n. 168 del 14 settembre 1998, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ha delegato l'Assessore dei Trasporti ad esercitare le funzioni amministrative relative alla navigazione interna, così come individuate dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 19.6.1979, n. 348, non rientranti nelle materie attribuite ad alcuno degli Assessorati Regionali dalla stessa legge n. 1.

L'esigenza che rese a quel tempo necessaria l'emanazione del suddetto provvedimento di delega fu quella di soddisfare la domanda di una Società con la quale si chiedevano le autorizzazioni per poter effettuare il trasporto passeggeri per via lacuale.

Quella fu l'occasione, ma evidentemente il decreto presidenziale non intendeva soltanto risolvere una situazione contingente.

Al contrario con la delega si voleva disciplinare una competenza in questa Regione non ancora attribuita; competenza che non poteva riferirsi soltanto ad un aspetto della materia, ma doveva ricomprenderne le varie componenti.

In altri termini, l'On.le Presidente ritiene che una competenza non possa essere conferita parzialmente, ma soltanto nella sua interezza.

E infatti nella materia "navigazione interna" sembra debbano ricomprendersi anche tutte quelle attività che non possono propriamente definirsi come "navigazione", ma che oltre al luogo dove vengono esercitate, le acque pubbliche interne, contengono elementi, seppure marginali, assimilabili alla navigazione.

Per i motivi esposti, continua l'On.le Presidente, l'esercizio della competenza in materia di navigazione interna nella sua interezza, comprendente quindi anche le attività di carattere ricreativo e sportivo prima individuate, deve intendersi assegnata all'Assessorato dei Trasporti in virtù della delega rilasciata col decreto presidenziale n. 168 del 14.9.1998 prima citato.



Ovviamente il suddetto Assessorato, in sede di esplicazione dei poteri conferitigli con la delega, potrà avvalersi dei pareri e delle consulenze da parte degli Assessorati o Enti che sulle acque interne interessate abbiano una qualsivoglia titolarità o competenza tecnica.

In conclusione, l'On.le Presidente sottopone alle determinazioni della Giunta la questione del conflitto negativo di competenza del quale si è trattato, avendo esposto il proprio parere e la sua conseguente proposta nei termini prima descritti.

La Giunta, udita la relazione dell'On.le Presidente, e condividendone le conclusioni, ai sensi dell'art. 4, lett. o) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e dell'art. 8, 1° comma, lett. a), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31,

DELIBERA

di ritenere che l'esercizio della competenza in materia di navigazione interna nella sua interezza debba intendersi assegnata all'Assessorato dei Trasporti in forza della delega rilasciata al suo titolare col decreto presidenziale n. 168 del 14.9.1998.

Il Direttore Generale

Gianfranco Duranti

Il Presidente

Mauro Pili